

Allegato -B- alla raccolta n. 8611

STATUTO

ANLAIDS LOMBARDIA ETS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, l’Associazione avente la seguente denominazione:

“ANLAIDS Associazione Nazionale per la Lotta all’Aids - Sezione Lombarda ETS” in breve denominata **“ANLAIDS LOMBARDIA ETS”** da ora in avanti denominata “Associazione”, avente personalità giuridica per effetto del DPGR nr. 1.731 del 03 marzo 2014.

L’acronimo “ETS” acquisterà efficacia con effetto dall’iscrizione della Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore previsto dall’art. 4 comma 1 del **Codice del Terzo Settore** e solo da tale momento tale denominazione sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico.

1.2 L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano ed è dotata di proprio codice fiscale nr. 12695800156. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell’ambito della stessa città senza necessità di una deliberazione dell’Assemblea.

1.3 L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

2.1 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita, di mutualità o scambio

di servizi, perseguendo lo scopo di favorire e promuovere la diffusione delle informazioni relative alla prevenzione, all'accesso ai test e alle cure nel campo dell'infezione da Hiv e delle patologie ad essa correlate. In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, secondo l'art. 5 c. 1 del D. Lgs. 117/2017:

1. Lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. Lett. c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
3. Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4. Lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
5. Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
6. Lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
7. Lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse

le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.2 L'Associazione impiega le risorse umane, culturali, sociali, scientifiche ed economiche a sua disposizione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali attraverso le seguenti modalità:

- a) Sviluppo della consapevolezza nelle persone affette da HIV/AIDS dei loro diritti – promuovendo, sviluppando e realizzando attività finalizzate alla tutela dei diritti delle persone con HIV, soprattutto in relazione al diritto alle cure e alla lotta all'emarginazione sociale, sia autonomamente che in collaborazione con servizi sociosanitari pubblici e organizzazioni e associazioni del terzo settore.
- b) Ricerca – provvedendo a sostenere la ricerca nel campo dell'infezione da HIV/AIDS, attraverso co-finanziamento di progetti, l'erogazione di borse di studio e premi, l'organizzazione ed il patrocinio a congressi e corsi di formazione; l'aggiornamento del personale sociosanitario.
- c) Prevenzione – gestendo iniziative in proprio, collaborando con Enti pubblici, nazionali e locali, e con organismi del terzo settore per lo studio e per la progettazione di interventi atti a migliorare la prevenzione dell'infezione da HIV e delle infezioni a trasmissione sessuale.
- d) Informazione e sensibilizzazione – facilitando la diffusione di informazione scientifica, sociale e sanitaria, promuovendo la sensibilizzazione della pubblica opinione con parti-colare riferimento alla lotta alla discriminazione, attraverso iniziative condotte autonomamente o in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, le Università, gli Istituti di Ricerca, Enti della Pubblica Amministrazione, enti, organizzazioni ed associazioni private.

- e) Specifica formazione – contribuendo alla informazione e all’aggiornamento di personale sociosanitario impegnato per le differenti esigenze delle persone con HIV/AIDS nonché dei volontari preparati per le differenti esigenze dell'Associazione.
- f) Cooperazione in favore di Paesi a risorse limitate – svolgendo attività in ambito assistenziale, sociosanitario, educativo, di formazione e prevenzione rivolte a tali popolazioni, sia autonomamente che in collaborazione con Enti pubblici ed organizzazioni ed associazioni del terzo settore.
- g) La promozione di buone pratiche sociali e sanitarie in riferimento anche a contesti epidemiologici infettivi diversi da HIV e da altre IST, laddove l'Associazione, in forza dell'esperienza acquisita in attività di prevenzione, formazione, counselling psicologico e contrasto allo stigma, possa contribuire al mantenimento delle buone condizioni di salute psico-fisica della popolazione in generale, dei giovani in particolare.
- h) Erogazione, in proprio o per conto delle Pubbliche Amministrazioni regionali o comunali, di servizi sociali e psicologici alle persone affette da HIV.

2.3 L'Associazione non svolge attività sociali diverse da quelle istituzionali – ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse - è una struttura democratica, apolitica ed apartitica, non ha fini di lucro e si attiene esclusivamente all’elettività democratica delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate dall’aderente in nome e per conto dell’Associazione presentato in forma analitica e non forfettaria), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Le attività dell’Associazione devono essere ispirate dalle evidenze scientifiche e improntate al rispetto della persona.

2.4 Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali - e pertanto in via secondaria e strumentale a questi – l’ Associazione può svolgere “attività diverse” rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. Tali

“attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, Codice del Terzo Settore. Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Sempre al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Associazione può in particolare svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall’art. 7, comma 2 , del Codice del Terzo Settore.

2.5 L’Associazione ricerca ed incentiva la partecipazione volontaria e gratuita alle proprie attività da parte di persone che ne condividano la visione, fondata su criteri di solidarietà, mutuo aiuto, equità sociale e pari opportunità. Le iniziative saranno condotte dall’Associazione sia autonomamente sia in collaborazione con il Ministero della Salute, con Enti nazionali e regionali, sia del Privato Sociale che del Servizio Pubblico e con altre Organizzazioni di settore.

2.6 L’Associazione condivide i medesimi scopi e principi, che consegue con le medesime modalità, dell’Associazione Nazionale per la Lotta contro l’Aids, di seguito ANLAIDS ETS, Associazione avente personalità giuridica per effetto del D.P.R. 27.01.1988, con sede in Roma, Via Barberini 3.

2.7 È consentita la partecipazione a bandi pubblici e privati.

ART. 3

Ambito di operatività

3.1 L’Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Lombardia.

3.2 L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

ART. 4

Diritti e obblighi degli Associati

4.1 Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di eleggere i propri rappresentanti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

4.2 Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, il Codice Etico e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività, in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4.3 I soci hanno pari diritti, doveri e dignità e all'interno della vita dell'Associazione sono garantiti i diritti inviolabili della persona.

4.4 Le prestazioni fornite dai soci sono effettuate in modo personale, spontaneo, a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate

secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

4.5 Le attività degli Associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 5

Criteri di ammissione e perdita della qualifica di Associato

5.1 L'Associazione è costituita da:

- a) Associati Fondatori;
- b) Associati Ordinari;
- c) Associati Volontari.

5.2 Sono Associati ordinari coloro che versano la quota "associato ordinario" stabilita dal Consiglio Direttivo.

5.3 Sono Associati Volontari coloro che versano la quota "associato volontario" stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Associato Volontario è subordinata alla partecipazione attiva, gratuita e con continuità di almeno 6 (sei) mesi all'anno, certificata dal Segretario dell'Associazione.

5.4 L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (la "**Domanda**") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione a osservare lo Statuto, il Codice Etico ed i Regolamenti dell'Associazione. L'organo preposto all'esame, all'approvazione ed al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro 90 giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia stata comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato a domanda può presentare ricorso all'Assemblea, che si pronuncerà nella prima adunanza successiva.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento della Domanda. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

5.5 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

5.6 La qualifica di Associato si perde per esclusione o recesso.

5.7 L'Associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, del Codice Etico, alle norme contenute negli eventuali Regolamenti interni e alle delibere degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea entro i successivi 60 giorni.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'Associato può essere riammesso.

5.8 L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta entro il 30 ottobre di ogni anno.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta.

5.9 I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato alla Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualunque titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione di recesso o di esclusione dell'Associato dalla Associazione. Qualunque apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla legge; né, in particolare attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

5.10 Gli Associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi Sociali

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo, nominato solo se incorrono le disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- Il Revisore Legale, nominato solo se incorrono le disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

6.2 Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e rieleggibili e hanno durata di 4 (quattro) anni.

6.3 Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

ART. 7

Assemblea degli Associati

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati dell'Associazione che esercitano il diritto di voto in proprio o per delega. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il 30 aprile, nonché in via straordinaria ogni qualvolta lo si renda necessario per le esigenze dell'Associazione, ovvero su richiesta di almeno un decimo degli Associati in regola con le quote associative. L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto presso il domicilio dell'Associato risultante dal libro degli associati di cui all'articolo 19, a mezzo fax, posta elettronica, raccomandata, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita.

7.2 Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato

può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) Associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.3 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, qualora obbligatorio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del Codice Etico;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4 L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

7.5 Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno 1/3 degli Associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

7.6 Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto voto.

7.7 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

In tale caso deve essere comunque consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

L'avviso di convocazione dell'assemblea da svolgersi in videoconferenza dovrà indicare i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire.

7.8. E' consentita l'espressione del voto in via elettronica.

In tal caso l'avviso di convocazione dell'Assemblea, oltre alle altre indicazioni previste dalla legge, deve altresì contenere: l'indicazione che il voto può essere esercitato anche con tale modalità con la specificazione del concreto mezzo tecnico prescelto, il quale dovrà comunque consentire di verificare con certezza la provenienza del voto nonché l'effettivo ricevimento dello stesso da parte della Associazione; le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto, se non allegata all'avviso stesso; l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale essa deve pervenire alla associazione.

La scheda di voto deve contenere l'indicazione dei dati della Associazione, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto, il contenuto per esteso delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto e la data.

Il voto mediante mezzi di telecomunicazione è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

La scheda di voto deve pervenire, mediante il mezzo di telecomunicazione indicato nell'avviso di convocazione, all'Associazione entro il termine specificato nell'avviso di convocazione stesso; per provare la data di arrivo farà fede la registrazione del responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa, portata a conoscenza della Associazione, con il medesimo mezzo di telecomunicazione, nel termine indicato nell'avviso di convocazione.

L'Associato che esprime il voto in via elettronica si considera intervenuto all'Assemblea e pertanto viene computato ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per la regolare costituzione della stessa.

Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea ed ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto, nonostante l'invio della scheda, si intende come astensione sulle relative proposte.

Colui che ha espresso il voto in via elettronica può manifestare, per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'Assemblea, la propria volontà scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro associato.

Qualora invece siano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi in via elettronica non possono essere computati ai fini della regolare costituzione dell'assemblea

ART. 8

Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea degli Associati;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
- deliberare l'ammontare delle quote associative annuali;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea degli Associati per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- stabilire annualmente i limiti di spesa entro i quali il Presidente può operare autonomamente. Per iniziative finanziarie che comportino una spesa superiore a tali limiti è necessaria l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

8.2 Al Consiglio Direttivo è affidato un ruolo di coordinamento tra i Soci con lo scopo di garantire il corretto perseguimento delle finalità istituzionali di cui al presente Statuto e di assicurare un'uniformità di intenti e di azione dell'Associazione su tutto il territorio.

8.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove), nominati dall'Assemblea degli Associati, per la durata di quattro anni.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica qualora siano assenti ingiustificati a tre consecutive riunioni del Consiglio medesimo. In caso di impedimento, rinuncia o decadenza di Consiglieri, si provvede alla sostituzione con uno dei Consiglieri supplenti in base alle norme di cui all'art. 14 del presente Statuto.

Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ.

8.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente da inviarsi, anche a mezzo posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, almeno ogni 3 (tre) mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in modalità telematica. Tale modalità non potrà essere applicata ove almeno due consiglieri facciano opposizione per giustificati motivi.

8.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti eletti. Non sono consentite deleghe. Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

8.6 Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della sua nomina, deve chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, a norma del co 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, le generalità dei membri, precisando a quali di

essi è attribuita la Rappresentanza Legale dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.7 Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Associazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

8.8 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli Associati per la libera consultazione.

ART. 9

Presidente e Vicepresidente

9.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; in caso di sua assenza o di impedimento la rappresentanza spetta al o ai Vice Presidenti (disgiuntamente fra loro se più di uno). La firma del o dei Vice Presidenti fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

9.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

9.3 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.4 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Segretario

10.1 Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea degli Associati. Svolge un ruolo di supporto nella gestione delle questioni di ordinaria amministrazione, cura i rapporti con il personale anche in via disciplinare e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, tra cui l'assistenza per la regolare convocazione dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

Al Segretario spettano la redazione e la cura del Libro degli Associati prima dell'Assemblea degli Associati.

Il Segretario resta in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca, ed è rieleggibile.

ART. 11

Tesoriere

11.1 Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell'Associazione, di operare su conti correnti bancari e postali, disponendo a tale riguardo del potere di firma su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere resta in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca, ed è rieleggibile.

ART. 12

Organo di Controllo

12.1 Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli Associati nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

12.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del

Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti: in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

Il Revisore legale

13.1 Se l'Organo di controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

13.2. Il Revisore Legale resta in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca ed è rieleggibile.

ART. 14

Integrazione del Consiglio Direttivo e sostituzione del Presidente

14.1 In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; o, in caso di parità, privilegiando l'anzianità di iscrizione all'Associazione. I Consiglieri così nominati restano in carica fino al compimento del quadriennio in corso. Ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità o se viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, i Consiglieri rimasti in carica convocano l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

14.2 In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal vicepresidente (più anziano nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

14.3 In mancanza di Vicepresidente, il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

ART. 15

Patrimonio e risorse economiche

15.1 Il patrimonio iniziale dell'Associazione, conferito a titolo di fondo permanente di dotazione in sede di richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, è di euro 969.677,00.

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto degli apporti degli Associati destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni, (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Associazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Associazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Associazione.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca ed adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza

15.2 L'Associazione provvede al conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Statuto con:

a) quote e contributi degli Associati;

b) eredità, donazioni e legati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Associazione;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle attività di cessione di beni e/o servizi o di somministrazione di alimenti e bevande, realizzati anche attraverso attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola. Tali attività verranno svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, in ogni caso, interamente in funzione della realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione, senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 del D. Lgs.

117/2017. I proventi derivanti da tali attività sono iscritti in apposita voce di bilancio dell'Associazione;

g) erogazioni liberali degli Associati e di terzi non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Associazione;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

15.3 Il Patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico scopo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile. L'Associazione gode di autonomia patrimoniale, economica, finanziaria e organizzativa e risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte.

15.4 L'Associazione può emettere titoli di solidarietà così come previsto dagli artt. 77 e 78 del D. Lgs. 117/2017.

15.5 I fondi a disposizione dell'Associazione sono depositati presso Istituti di credito individuati dal Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili)

16.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, ai membri del Consiglio Direttivo e ad altri componenti degli Organi Associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

16.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17

Bilancio di esercizio

17.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Associazione; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

17.3 Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 18

Bilancio sociale e informativa sociale

18.1 Ricorrendo i presupposti di legge:

a) l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli Associati, i bilanci consuntivi, i rendiconti relativi al 5 per mille e ai singoli eventi di raccolta fondi e manifestazioni;

b) l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, se necessario secondo l'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19

Libri Sociali

19.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo; tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle delibere dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle delibere degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

19.2 Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

ART. 20

Volontari

20.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

20.2 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

20.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

20.4 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21

Lavoratori

21.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 22

Scioglimento e devoluzione del Patrimonio residuo

22.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla

Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni che fornirà l'Assemblea degli Associati al momento della delibera di scioglimento della Associazione.

22.2 L'Assemblea degli Associati provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, o in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.

Articolo 23

Codice Etico e Regolamento attuativo

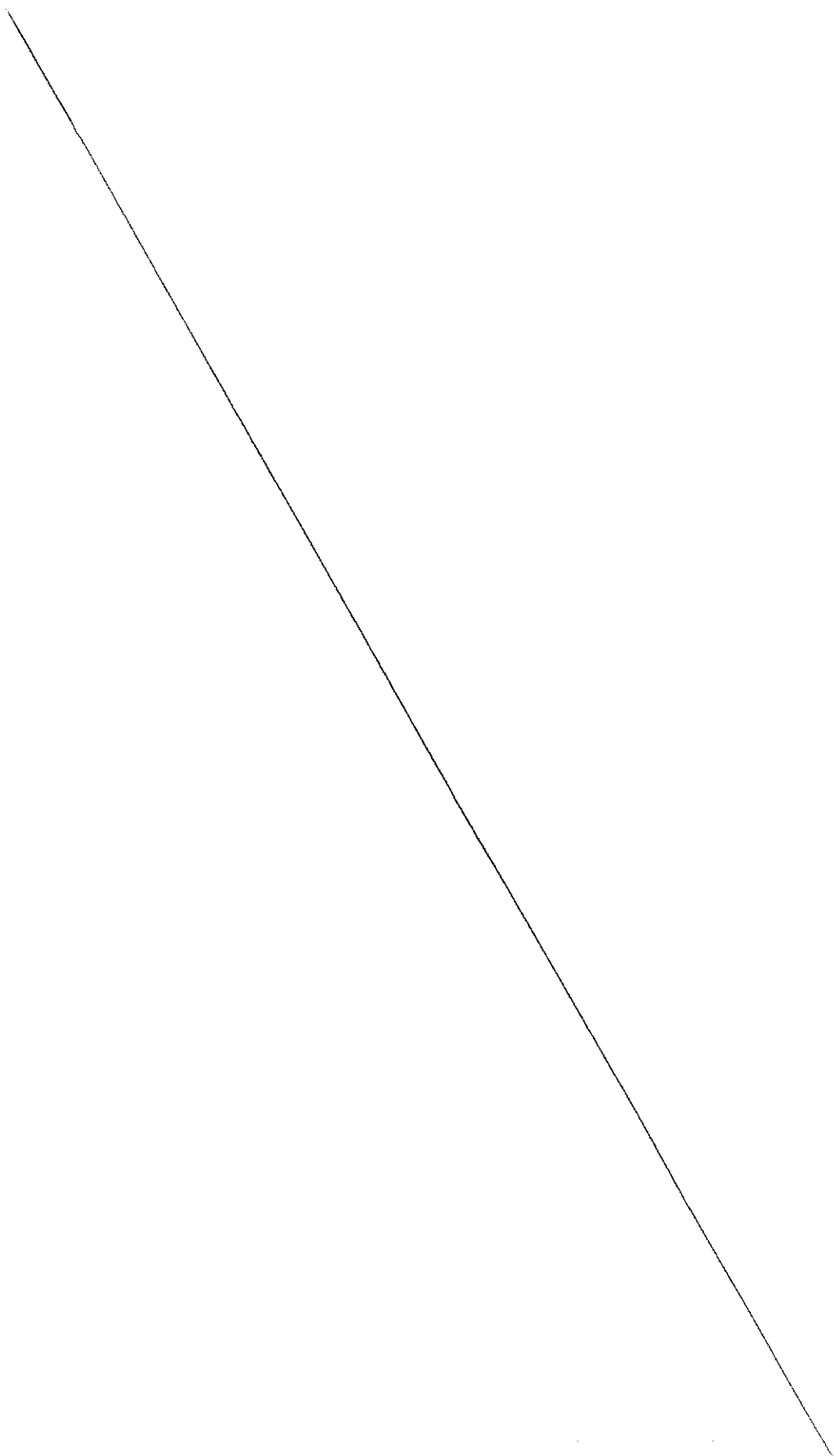
23.1 Costituisce parte integrante del presente statuto il Codice Etico allegato sub "A".

ART. 24

Rinvio

24.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle delibere degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

CHIARA CLERICI sigillo



ALLEGATO A CODICE ETICO

Premessa

L'Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS persegue i propri fini e svolge le proprie attività nel pieno rispetto delle norme statutarie e si completa attraverso l'operare dei propri Soci e degli aderenti dei propri Soci o mediante collaborazioni esterne correttamente regolamentate. I Soci e i propri aderenti (gli "Aderenti") devono essere ispirati a valori e regole etiche che salvaguardino l'immagine e l'interesse dell'Associazione proponendosi di escludere ogni interferenza derivante da interessi individuali ed operando secondo criteri di massima solidarietà, correttezza e leale cooperazione.

In considerazione di quanto sopra esposto traggono ispirazione le norme del presente Codice Etico che non sostituiscono le norme statutarie ma ne sono parte integrante.

Il presente Codice Etico è altresì ispirato alla "Carta della Donazione" codice etico già adottato da Anlaids che disciplina le modalità di raccolta, gestione e destinazione dei fondi. In particolare gli Aderenti si impegnano all'osservanza delle leggi vigenti, con volontà ad operare secondo trasparenti e corrette norme di comportamento.

Art. 1 Impegni assunti

Gli Aderenti e gli organismi dirigenti si impegnano a non commettere azioni che possano danneggiare o compromettere i valori e l'immagine dell'Associazione né le attività che essa pone in essere per raggiungere i propri scopi.

Art. 2 Indipendenza

Gli Aderenti e gli organismi dirigenti di ANLAIDS nel perseguire gli obiettivi e nella realizzazione delle attività e dei programmi, si impegnano, con spirito collaborativo e senza condizionamento alcuno, a partecipare alla vita associativa avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'Associazione per accrescerne il prestigio e l'autorevolezza, mantenendo un comportamento non condizionato da convincimenti politici, sindacali o religiosi.

Art. 3 Imparzialità

Gli organismi dirigenti operano con imparzialità assumendo le decisioni con la massima trasparenza senza indulgere a trattamenti di favore nei confronti di familiari, collaboratori e fornitori. In nessun caso devono trarre situazioni di privilegio a proprio vantaggio in quanto il

loro comportamento costituisce modello di riferimento per tutti i collaboratori.

Art. 4 Conflitti di interessi

Gli organismi dirigenti e i collaboratori si impegnano ad evitare forme scorrette di concorrenzialità, evitando o, se già esistenti, gestendo, eventuali conflitti di interessi.

Gli organismi dirigenti che in una determinata situazione ravvedano il pericolo di interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti la situazione stessa.

I collaboratori dell'Associazione devono evitare situazioni che possano creare conflitti di interesse tra attività personali e quelle dell'Associazione.

Art. 5 Rapporti coi donatori

L'Associazione si impegna a fornire chiare ed esaurienti informazioni sulle finalità, sulle modalità di raccolta fondi a tutti i propri Aderenti e donatori e ne garantisce la massima trasparenza attraverso rendicontazioni dettagliate e analitiche dell'impiego dei fondi.

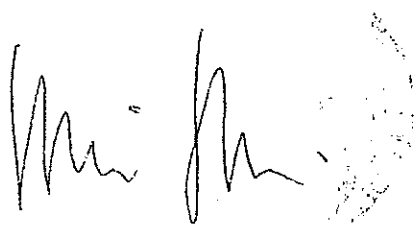
Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure dell'Associazione in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

I bilanci e le comunicazioni sociali dell'Associazione devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e devono essere resi noti mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e stampa nazionale.

L'Associazione si impegna a realizzare gli obiettivi dei donatori, gestire prudentemente i fondi e utilizzare le donazioni per obiettivi chiari e controllabili dal pubblico anche attraverso i propri mezzi di comunicazione.

Art. 6 Gestione dei fondi

L'Associazione e i suoi Aderenti considerano quali principi essenziali la trasparenza dei bilanci e della contabilità. Ogni registrazione contabile deve rispondere esattamente a quanto descritto nella documentazione di supporto. Inoltre i fondi vengono gestiti nel pieno rispetto della volontà del donatore che può in qualsiasi momento chiedere informazioni rispetto alla donazione effettuata.

A handwritten signature in black ink, followed by a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'M. J. ...'. The stamp is partially legible and contains some text and a central emblem.

Art. 7 Missioni e trasferte

Nel rispetto della legge 266 del '90, utilizzare i fondi dell'Associazione con oculatezza e rigore, nelle missioni, trasferte, rimborsi spese degli organismi dirigenti e dei collaboratori.

Art. 8 Rapporto coi fornitori

Ai fornitori per l'acquisto di beni e servizi sono richiesti adeguati preventivi atti a valutare la competitività, qualità, economicità, prezzo e integrità del fornitore con cui si decide di stabilire il rapporto economico. La scelta del fornitore è subordinata al principio dell'efficienza economica e qualità del servizio o del bene reso.

Art. 9 Rapporti con i collaboratori

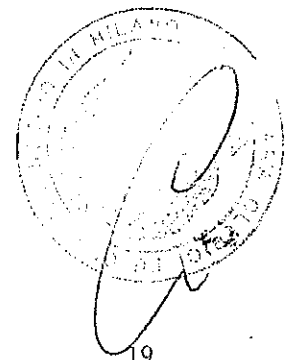
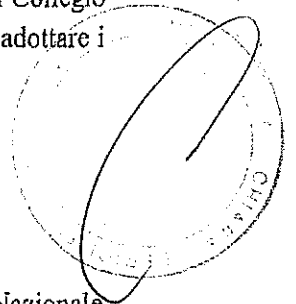
Anlaids garantisce ai propri collaboratori adeguata formazione rispetto alla mansione prevista, incentivando lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle competenze.

Art. 10 Attuazione del Codice Etico

Comportamenti ritenuti in potenziale contrasto con quanto stabilito in questo Codice etico potranno essere segnalati da ogni organo statutariamente previsto e da ogni Aderente al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 20 dello Statuto dell'Associazione il quale deciderà se adottare i provvedimenti di cui all'articolo 5 dello Statuto dell'Associazione.

Art. 11 Approvazione e modifica del Codice Etico

Il presente Codice Etico viene emanato dal Presidente previa delibera dell'Assemblea Nazionale dei Soci, che ha facoltà di modificarlo in sede straordinaria.



De Me
Fam
8

Min. Km.

Giudicanti

ALLEGATO B

Lo Statuto delle associazioni che sono o intendono divenire Soci dell'Associazione dovranno rispettare i principi e le indicazioni di cui al presente Allegato.

1) Principi generali

L'associazione è una struttura democratica, apolitica e apartitica e svolge attività senza fini di lucro.

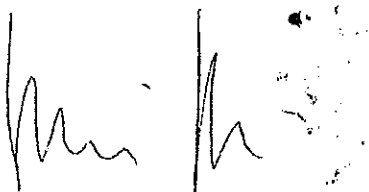
Tutti gli organi sociali sono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea.

Le attività di raccolta dei fondi - realizzate al solo fine di dare attuazione alle attività finalizzate agli scopi di cui al punto 2) che segue - devono essere improntate ai principi di trasparenza, rendicontabilità e accessibilità, così come precisato dalla "Agenzia per il terzo settore" nelle "Linee Guida per la raccolta dei fondi" pubblicate nell'ottobre 2011.

2) Scopi e finalità di ANLAIDS

L'associazione ha lo scopo di:

- a) Sviluppare la consapevolezza nelle persone affette da HIV/AIDS dei loro diritti - promuovendo, sviluppando e realizzando attività finalizzate alla tutela dei diritti delle persone con HIV, soprattutto in relazione al diritto alle cure e alla lotta all'emarginazione sociale, sia autonomamente che in collaborazione con servizi socio sanitari pubblici e organizzazioni e associazioni del terzo settore.
- b) Ricerca - provvedendo a sostenere la ricerca nel campo dell'infezione da HIV/AIDS, attraverso co-finanziamento di progetti, l'erogazione di borse di studio e premi, l'organizzazione ed il patrocinio a congressi e corsi di formazione; l'aggiornamento del personale socio sanitario.
- c) Prevenzione - gestendo iniziative in proprio, collaborando con Enti pubblici, nazionali e locali, e con organismi del terzo settore per lo studio e per la progettazione di interventi atti a migliorare la prevenzione dell'infezione da HIV e delle infezioni a trasmissione sessuale.
- d) Informazione e sensibilizzazione - facilitando la diffusione di informazione scientifica, sociale e sanitaria, promuovendo la sensibilizzazione della pubblica opinione con particolare riferimento alla lotta alla discriminazione, attraverso iniziative condotte autonomamente o in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, le Università, gli Istituti di Ricerca, Enti della Pubblica Amministrazione, enti, organizzazioni ed associazioni private.
- e) Specifica formazione - contribuendo alla informazione e all'aggiornamento di personale socio-sanitario impegnato per le differenti esigenze delle persone con HIV/AIDS nonché dei volontari preparati per le differenti esigenze dell'Associazione.
- f) Cooperazione in favore di Paesi a risorse limitate - svolgendo attività in ambito assistenziale, socio sanitario, educativo, di formazione e prevenzione rivolte a tali popolazioni, sia autonomamente che in collaborazione con Enti pubblici ed organizzazioni ed associazioni del terzo settore.



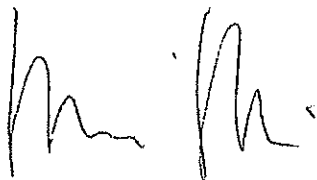
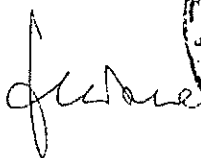
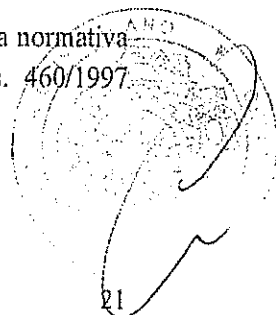
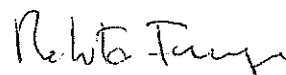
3) Modalità di svolgimento delle attività

L'associazione si propone di svolgere le proprie attività istituzionali attraverso le seguenti modalità:

- a) esclusivo svolgimento delle attività istituzionali ed esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- b) realizzazione di iniziative tese alla raccolta di mezzi finanziari necessari per l'espletamento delle attività istituzionali attraverso le prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri soci, attuando attività di volontariato senza fini di lucro anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) reperimento di mezzi finanziari attraverso proventi delle attività di cessione di beni e/o servizi o di somministrazione di alimenti e bevande, realizzati anche attraverso attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola. Tali attività verranno svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, in ogni caso, interamente in funzione della realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione, senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1 del D.M. 25/5/1995. I proventi derivanti da tali attività sono iscritti in apposita voce di bilancio;
- d) reperimento di mezzi finanziari anche attraverso pubbliche sottoscrizioni;
- e) ricerca e incentivazione della partecipazione volontaria e gratuita alle proprie attività da parte di persone che ne condividano la visione, fondata su criteri di solidarietà, mutuo aiuto, equità sociale e pari opportunità;
- f) autonomia patrimoniale, economica, finanziaria e organizzativa;
- g) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve patrimonio e proprietà durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci;
- h) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali;
- i) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento, cessazione o estinzione per qualunque causa, ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale;
- j) obbligo di redigere il rendiconto annuale;
- k) uso, da parte dell'Associazione e di tutti i suoi Soci ed organi, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

4) Rispetto della normativa vigente

L'associazione - e per essa i relativi organi e gli associati - opera nel pieno rispetto della normativa di riferimento e, in particolare, di quanto disposto in materia dal Codice Civile, dal D. lgs. 460/1997 e dalla Legge 266/1991, laddove applicabile, e successive modificazioni.

E' copia conforme all'allegato -B- all'atto da me ricevuto in data 6 luglio 2022 aln. 32894/8611 di repertorio.

Si compone di n. 32 facciate.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 25 luglio 2022

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 68 ter della legge notarile, per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 25 luglio 2022